



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 febbraio 2013 (05.03)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:

**2011/0276 (COD)
2011/0268 (COD)
2011/0273 (COD)
2011/0275 (COD)
2011/0274 (COD)**

**5609/13
ADD 3 REV 1**

**FSTR 4
FC 3
REGIO 8
SOC 45
AGRISTR 6
PECHE 24
CADREFIN 14
CODEC 136**

ADDENDUM 3 alla NOTA

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. doc. prec.: 13730/12, 15247/1/11 REV 1, 15253/1/11 REV 1, 15249/11, 15250/2/11 REV 2
n. prop. Comm.: COM(2012) 496 final, COM(2011) 607 final/2, COM(2011) 611 final/2,
COM(2011) 614 definitivo, COM(2011) 612 final/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- Compromesso della presidenza sugli articoli in sospeso

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sugli articoli in sospeso delle proposte di regolamento recante disposizioni comuni, di regolamento FESR, di regolamento sul Fondo di coesione, di regolamento FSE e di regolamento CTE.

Per il regolamento recante disposizioni comuni le modifiche evidenziate in grassetto indicano le proposte di compromesso rispetto al testo originario presentato dalla Commissione il 6 ottobre 2011, rettificato dalla Commissione il 14 marzo 2012 e modificato dalla Commissione l'11 settembre 2012. Analogamente, anche le modifiche di compromesso sono evidenziate in grassetto per il regolamento relativo al Fondo di coesione, il regolamento FSE e il regolamento CTE rispetto alla versione presentata dalla Commissione il 14 marzo 2012. Per il regolamento FESR le parti evidenziate in grassetto segnalano le modifiche rispetto alla proposta presentata dalla Commissione il 6 ottobre 2011.

BLOCCO DI ARTICOLI IN SOSPESO

Regolamento recante disposizioni comuni

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento le definizioni degli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario si applicano agli strumenti finanziari sostenuti dai **Fondi strutturali e di investimento europei**, salvo ove diversamente specificato nel presente regolamento¹.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti [...] nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010, come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione² e nella decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri³ a favore dell'occupazione e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;
- (2) "quadro strategico comune" [...];

¹ Nota: il compromesso concordato sul blocco di programmazione del RPC prevede la soppressione del presente paragrafo, da sostituire con una nuova definizione di strumenti finanziari che dovrà essere discussa in sede di triloghi sul blocco relativo agli strumenti finanziari.

² GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

³ GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

- (3) "azione" [...];
- (4) "azione indicativa di elevato valore aggiunto europeo" [...];
- (5) "norme specifiche di ciascun Fondo": le disposizioni di cui alla parte III del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III del presente regolamento o in un regolamento specifico o generico che disciplina uno o più **Fondi strutturali e di investimento europei** menzionati o elencati all'articolo 1, terzo comma;
- (6) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, **con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5**, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare **gli obiettivi della** strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- (7) "programma": il "programma operativo" di cui alla parte III del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;
- (8) "priorità": l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;
- (9) "intervento": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della priorità o delle priorità cui si riferisce. Nel contesto degli strumenti finanziari, l'intervento è costituito dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

- (10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato, **nonché, solo ai fini dei regolamenti FEASR e FEAMP, una persona fisica**, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi. Nel quadro **dei regimi** degli aiuti di Stato (**secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 12, del presente regolamento**), per "beneficiario" s'intende l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari **a norma della parte II, titolo IV, del presente regolamento**, per "beneficiario" s'intende l'organismo che attua lo strumento finanziario **o il fondo di fondi, se del caso**;
- (11) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;
- (12) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")¹, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli² e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004³;
- (13) "intervento completato": un intervento materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- (14) "**spesa pubblica**": qualsiasi **contributo pubblico** al finanziamento di interventi la cui origine è il bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, il bilancio dell'Unione destinato ai **Fondi strutturali e di investimento europei**, il bilancio di un organismo di diritto pubblico o il bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

¹ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

² GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

³ GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.

- (15) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio², indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di applicazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;
- (16) "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;
- (17) "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano gli interventi;
- (18) "strategia di sviluppo locale": una serie coerente di interventi rispondenti a obiettivi e bisogni locali, che contribuisce alla realizzazione **degli obiettivi dei pertinenti programmi** [...] e che è eseguita in partenariato al livello pertinente;
- (19) "chiusura modulata" [...];
- (20) "**accordo** di partenariato": il documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei **Fondi strutturali e di investimento europei** per perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro;
- (21) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 82, paragrafo 2;

¹ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

- (22) "richiesta di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;
- (23) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o a una società controllata della Banca europea per gli investimenti;
- (24) "PMI": le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione o sue eventuali successive modifiche;
- (25) "periodo contabile": ai fini della parte III, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo periodo contabile, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023;
- (26) "esercizio finanziario": ai fini della parte III, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- (27) "condizionalità ex-ante applicabile": un preciso fattore critico prestabilito che costituisce un presupposto necessario, presenta un nesso diretto e concreto nonché effetti diretti in relazione al raggiungimento efficace ed efficiente dell'obiettivo specifico di una priorità di investimento o di una priorità dell'Unione;**
- (28) "obiettivo specifico": il risultato cui contribuisce una priorità di investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure adottate nell'ambito di una priorità;**
- (29) "conto di garanzia ": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra l'autorità di gestione (o un organismo intermedio) e l'entità che attua uno strumento finanziario o, in caso di operazione PPP, un accordo scritto tra l'organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione (o da un organismo intermedio), aperto specificamente per detenere fondi che saranno versati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi previsti dall'articolo 36, paragrafi 1, lettera c), 2 e 2 bis nonché dall'articolo 54/C del presente regolamento, o un conto bancario che offra garanzie equivalenti per i pagamenti versati dal fondo;**

- (30) "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante programmi a diversi organismi di attuazione degli strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 31.**
- (31) "irregolarità": qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale. Con operatore economico si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'assistenza dei Fondi strutturali e di investimento europei, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;**
- (31 bis) "irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di interventi, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun Fondo;**
- (32) "pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea" e "pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite investimenti pluriennali che rientrano direttamente nell'ambito di applicazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, come stabilito nel regolamento di ciascun Fondo;**
- (33) "strategia macroregionale": un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai Fondi strutturali e di investimento europei, tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;**

(34) 'strategia del bacino marittimo': un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni europee, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, se del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; la strategia tiene conto delle peculiarità geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo.

Articolo 6

Conformità alla [...] normativa **applicabile**

Gli interventi finanziati dai **Fondi strutturali e di investimento europei** sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e **alla normativa** nazionale **connessa alla sua applicazione (nel prosieguo: normativa applicabile)**.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui Fondi strutturali e di investimento europei

Articolo 27

Partecipazione della Banca europea per gli investimenti

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'**accordo** di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione degli interventi, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e partenariati pubblico-privati.

2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'**accordo** di partenariato o dei programmi.
3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.
4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contributi del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.

Articolo 77¹

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile [...], anche per **gravi** carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.
2. Una violazione della normativa applicabile [...] determina una rettifica finanziaria solo **in relazione alle spese dichiarate alla Commissione** e ove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) la violazione ha [...] influenzato la selezione di un intervento da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei Fondi del QSC **oppure, ove non sia possibile determinare l'entità di tale impatto a causa della natura della violazione, sussiste un rischio consistente che la violazione abbia avuto tale effetto;**

¹ Nota: modificare i riferimenti da "normativa applicabile dell'Unione e nazionale" in "normativa applicabile", in linea con l'articolo 6.

- b) [...] la violazione **ha** [...] influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione **oppure, ove non sia possibile quantificare l'entità dell'impatto a livello finanziario a causa della natura della violazione, sussiste un rischio consistente che la violazione abbia avuto tale effetto.**
3. Nel decidere **l'applicazione e** l'ammontare di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione **rispetta il principio di proporzionalità tenendo** conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile [...] e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.
4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Articolo 92 bis

Decisione su un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata

- 1. In deroga all'articolo 91, paragrafo 1, terzo comma e all'articolo 92, paragrafi 1 e 2, le procedure stabilite nel presente articolo si applicano a un intervento che rispetta le seguenti condizioni:**
- a) l'intervento consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione per il quale la fase o le fasi precedenti sono state approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 in forza del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio o, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;**
- b) la somma dei costi ammissibili totali di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 90;**

- c) la domanda di progetto principale e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;**
- d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1, per il grande progetto rispetto alle informazioni fornite per la domanda di grande progetto presentata in forza del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda i costi totali ammissibili;**
- e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto specificato nella decisione della Commissione entro il termine di presentazione dei documenti di chiusura per il/i pertinente/i programma/i operativo/i.**

- 2. Lo Stato membro può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 114, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.**
- 3. Il grande progetto è considerato approvato dalla Commissione in mancanza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinge il grande progetto entro due mesi dalla data della notifica. La Commissione respinge il grande progetto soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d) o per l'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.**
- 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 92, paragrafi da 3 a 6.**

Articolo 137¹

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.
2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2.
4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

4 bis. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6, lo Stato membro può riutilizzare i Fondi interessati conformemente all'articolo 135, paragrafo 3.

¹ **Nota: modificare i riferimenti da "normativa applicabile dell'Unione e nazionale" in "normativa applicabile", in linea con l'articolo 6.**

5. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.
6. Se [...] la Commissione, **nell'esercizio delle sue responsabilità a norma dell'articolo 65, o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrano gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e che, prima di tale rilevamento, non erano state individuate nella dichiarazione di gestione, nel rapporto annuale di controllo e nel parere di audit presentati alla Commissione conformemente all'articolo 59, paragrafo 5 del regolamento finanziario, né in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione, e che non sono state oggetto di adeguate misure di riparazione da parte dello Stato membro, le conseguenti rettifiche finanziarie** riducono il sostegno dei Fondi al programma operativo. **Ai fini del presente paragrafo, per gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo s'intendono carenze per le quali sono necessari sostanziali miglioramenti dei sistemi, che espongono i Fondi a un rischio significativo di irregolarità sistemiche e la cui esistenza non è compatibile con un parere di audit senza riserve sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo. La valutazione delle gravi carenze è basata sulla normativa applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, dei rapporti annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 per stabilire ulteriori norme dettagliate relative ai criteri da utilizzare per la valutazione delle carenze gravi che potrebbero determinare rettifiche nette, e i principali tipi di carenze gravi.**

Al momento di decidere l'applicazione e l'importo di una rettifica finanziaria, la Commissione:

- a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;**
- b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 130, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 128, paragrafo 2;**
- c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.**
-

Regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

Capo I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la portata del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea" e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione".

Articolo 2

Compiti del FESR

Il FESR contribuisce al finanziamento degli aiuti destinati a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali tramite il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.

Regolamento relativo al Fondo di coesione

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo di coesione e la portata del suo sostegno per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) n. []/2012 [RDC].

Regolamento relativo al Fondo sociale europeo

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce la missione del Fondo sociale europeo (FSE) e il campo d'applicazione del suo **sostegno**; contiene disposizioni specifiche e determina i tipi di spese sovvenzionabili.

Articolo 2

Missione

1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, sostiene la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, facilita il loro adattamento ai cambiamenti, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione, promuove l'uguaglianza di genere, pari opportunità e la non discriminazione, migliora l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà **principalmente attraverso un accesso migliorato al mercato del lavoro**, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle riforme e delle azioni, tenendo conto **dei pertinenti** orientamenti integrati **e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate conformemente all'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, ove appropriato a livello nazionale**, del programma nazionale di riforma.

3. L'FSE favorisce le persone, compresi i gruppi svantaggiati quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide e promuovere la buona governance nonché l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali.

Capo III

Disposizioni specifiche per la gestione finanziaria

Articolo 15

Strumenti finanziari

[...]

Regolamento relativo alla cooperazione territoriale europea

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 4

Risorse per la cooperazione territoriale europea

4. Il **contributo** del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA è definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. **Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è ridistribuito successivamente tra gli Stati membri interessati.**
5. È concesso il sostegno del FESR a ciascun programma transfrontaliero e concernente i bacini marittimi nell'ambito degli strumenti ENI e IPA, a condizione che per lo meno importi equivalenti siano forniti dall'ENI e dall'IPA. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito dal regolamento ENI o dal regolamento IPA.
6. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR ai programmi ENI e IPA sono imputati alle linee di bilancio pertinenti di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014.
7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, **e non vi sia stata riassegnazione ad un altro programma presentato nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna,** il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipano lo Stato **o gli Stati membri interessati.**

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, la totalità del sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli anni rimanenti fino al 2020 **che non fosse stato riassegnato ad un altro programma adottato nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna**, è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

8. I programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo 4 adottati dalla Commissione vengono sospesi, **o la dotazione del programma è ridotta, in conformità alle norme e procedure applicabili, in particolare**, se:
- a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma ha firmato l'accordo finanziario pertinente entro la scadenza definita dal regolamento (UE) n. /2012 [il regolamento ENI] o dal regolamento (UE) n. /2012 [IPA], oppure o
 - b) il programma non può essere attuato **come previsto** a causa di problemi sorti nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In questo caso, il sostegno del FERS di cui al paragrafo 4 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, **o alle rate annuali impegnate e disimpegnate in tutto o in parte durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma nell'ambito della medesima categoria di programmi di cooperazione esterna**, è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a) ai quali partecipa lo Stato membro interessato, su sua richiesta.

- 9. La Commissione presenta al comitato istituito ai sensi dell'articolo 143 del regolamento n. ... [RDC] una sintesi annuale dell'attuazione finanziaria dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e dei programmi transfrontalieri nell'ambito dell' IPA cui il FESR contribuisce in conformità del presente articolo.**

CAPO III

PROGRAMMAZIONE

Articolo 7

Contenuto dei programmi di cooperazione

- (2)(c)(i) il meccanismo che garantisce il coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, compresi **l'ENI, il FES e l'IPA**, e con la Banca europea per gli investimenti (BEI); **qualora gli Stati membri e paesi terzi o territori partecipino a programmi di cooperazione che comprendono l'utilizzo degli stanziamenti del FESR concernenti le regioni ultraperiferiche con risorse del FES, meccanismi di coordinamento al livello appropriato per agevolare un coordinamento efficace nell'utilizzo di tali risorse;**

CAPO VIII

PARTECIPAZIONE DEI PAESI TERZI A PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE

Articolo 24bis

Condizioni di attuazione

Le condizioni applicabili di attuazione del programma, che disciplinano la gestione finanziaria, nonché la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi attraverso un contributo di risorse dell'IPA o dell'ENI a programmi di cooperazione transnazionale e interregionale sono definite nel programma di cooperazione pertinente e, se del caso, nell'accordo finanziario fra la Commissione, ciascun governo dei paesi terzi interessati e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente. Le condizioni di attuazione del programma sono conformi al diritto dell'Unione applicabile e alle disposizioni del diritto nazionale degli Stati membri partecipanti relative alla sua applicazione.